

COMUNE DI CAMBURZANO  
Provincia di Biella

Originale

Deliberazione n.4

Trasmessa alla Sezione  
Provinciale del CO.RE.CO. di  
Novara con elenco n.  
in data 29.01.1999

Prot. 360 ELENCO N° 1

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione. Seduta del 29.01.1999

Oggetto:

Approvazione di un regolamento per l' imposta comunale immobili

L' anno millenovecentottantanove, addì ventinove del mese di Gennaio, alle ore 21.00, nella sala della adunanze consiliari. Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigente legge vennero per oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All' appello risultano:

1 - MAFFIOTTI	Bruno	Pres. Ass.	
2 - BOZZOLA	Stefano	si	
3 - VOLPATO	Cinzia in Tosetti	si	
4 - MENEGON	Luca		si
5 - VALTZ BLIN	Roberto		si
6 - CLERICO	Paolo	si	
7 - PADOVAN	Silvano	si	
8 - PERONA	Rocco	si	
9 - PRON MAFFIOTTI	Carlo	si	
10 - MAGEE	Patricia in Pelle		si
11 - ROGNONE	Roberto	si	
12 - MOSCA	Stefano		si
13 - CRIDA	Adelina		si

Assiste all' adunanza l' infrascritto Segretario Comunale Sig. Ferraris Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffiotti Bruno, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell' ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che appare opportuno disporre semplificazioni e razionalizzazioni nel procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale;

RILEVATO che al riguardo il Ministero delle Finanze ha predisposto un fac simile di regolamento che si muove nell'ottica sopra esposta;

RITENUTO di dover approvare il suddetto regolamento che è volte a semplificare il procedimento di accertamento ed a ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti;

CONSIDERATO, inoltre, di disporre agevolazioni in materia di abitazione principale considerando parte integranti della stessa le sue pertinenze;

CONSIDERATO che a mente del comma 1 dell'art. 31 della Legge 23.12.1998 n. 448 il Regolamento approvato entro il 31 Gennaio 1999 ha effetto dal 1° Gennaio 1999;

VISTI gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale;

VISTO il favorevole parere di regolarità contabile espresso dalla responsabile del servizio;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

### D E L I B E R A

di adottare il seguente regolamento in materia di ICI::

#### Articolo 1

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) conseguentemente sono eliminate:

1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 504/92;

2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;

c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione e ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;

d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in auto tassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua a essere effettuato cumulativamente

per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;

e) la giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;

f) il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;

g) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);

h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione a un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97, né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 473/97;

i) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.

3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

## Articolo 2

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a ml. 50.

3. resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Legs.vo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per

ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Legs.vo n. 504 del 30 dicembre 1992 ed hanno effetto dal 1° Gennaio 1999.

- Prendere atto dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile che vengono inseriti nella presente deliberazione a mente dell'allegato foglio.

COMUNE DI CAMBURZANO  
Provincia di Biella

Originale

Deliberazione n.  
44

Trasmessa alla Sezione  
Provinciale del CO.RE.CO. di  
Novara con elenco n.  
in data  
Prot.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione. Seduta del 25.11.2004

Oggetto: Variazioni da apportarsi al regolamento ICI

L'anno duemilaquattro, addì venticinque del mese di Novembre alle ore 21.00, nella sala della adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero per oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1 - MAFFIOTTI	Mario Leo	Pres. Ass.	
2 - ZAMPIERI	Francesco	si	
3 - NATTA	Vincenzo	si	
4 - SACCO	Monica	si	
5 - PAVANI	Stefano		si
6 - SITA'	Filippo	si	
7 - MORENGHI	Stefano	si	
8 - GRIVELLI	Alberto	si	
9 - FABBRIS	Mario	si	
10 - BOZZOLA	Stefano	si	
11 - MAFFIOTTI	Bruno	si	
12 - CIPRIANI	Michele		si
13 - MENEGON	Luca	si	

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Ferraris Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffiotti Mario Leo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno

CC 44  
Seduta del 25.11.2004  
Variazioni da apportarsi al regolamento ICI

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che questa Amministrazione è intenzionata ad avvalersi del disposto dell' art. 16, comma 5, della Legge 8 Novembre 2000, n. 238;  
RITENUTO di dover prevedere agevolazioni ICI per la prima casa di abitazione delle famiglie con specifiche responsabilità di cura di portatori di handicap;  
CONSIDERATO che appare necessario introdurre detta previsione nel regolamento comunale;  
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 109 dell' 11.11.2004 che, ai sensi dell' art. 27 dello Statuto, ha avanzata apposita proposta in tal senso;  
VISTO l' art. 52 del D.Legs.vo 18.8.2000, n. 446;  
VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio tributi;  
VISTO il favorevole parere di regolarità contabile espresso dalla responsabile del servizio;  
Con voti favorevoli unanimi e contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1 - di introdurre nel vigente Regolamento ICI la seguente disposizione:  
all' art 2, viene aggiunto il comma 4 - bis  
" Qualora nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, individuato e certificato come "grave" dalle competenti autorità sanitarie ai sensi della Legge 104/1992, viene concessa, per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale, un' ulteriore detrazione di E. 154,94, fino alla concorrenza massima di E. 258,23 ( comprensiva della detrazione base di E. 103,29) "
- 2 - Prendere atto dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile che vengono inseriti nella presente deliberazione.

S D U C C E S S I V A M E N T E

ATTESA l' urgenza di provvedere;  
VISTO l' art. 134, comma 4, del D.Legs,vo 18.8.2000, n. 267;  
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di attribuire immediata eseguibilità al presente atto.

# COMUNE DI CAMBURZANO

Provincia di Biella

Copia

Deliberazione n.  
43

Trasmessa alla Sezione  
Provinciale del CO.RE.CO. di  
Novara con elenco n.  
in data 17.12.2002

Prot.

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza urgenza di prima convocazione. Seduta del 12.12.2002

**Oggetto: Modifica ed aggiunta al regolamento comunale sull' imposta comunale immobili.**

L' anno duemiladue, addi dodici del mese di Dicembre, alle ore 19.00, nella sala della adunanze consiliari. Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigente legge vennero per oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All' appello risultano:

1 - MAFFIOTTI	Bruno	Pres. Ass.	
2 - BOZZOLA	Stefano	si	
3 - MENEGON	Luca	si	
4 - MONTI	Alessandro	si	
5 - CLERICO	Paolo		si
6 - CODA ZABETTA	Paola	si	
7 - MAGEE	Patricia	si	
8 - MOSCA	Stefano		si
9 - BARETICH	Erica		si
10 - VALTZ Blin	Roberto	si	
11 - PADOVAN	Silvano	si	
12 - PERONA	Rocco		si
13 - ROGNONE	Roberto	si	si

Assiste all' adunanza l' infrascritto Segretario Comunale Sig. Ferraris Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffiotti Bruno Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell' ordine del giorno

uscito Monti Alessandro

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che questa Amministrazione è intenzionata ad avvalersi del disposto dell' art. 30, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662;

CONSIDERATO che appare necessario introdurre detta previsione nel regolamento comunale;

VISTO l' art. 52 del D.Legs.vo 18.8.2000, n. 446;

VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio tributi;

VISTO il favorevole parere di regolarità contabile espresso dalla responsabile del servizio;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1 - di introdurre nel vigente Regolamento ICI la seguente disposizione:  
all' art 2, viene aggiunto il comma 3 - bis

"viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."

2 - Prendere atto dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile che vengono inseriti nella presente deliberazione.

COMUNE DI CAMBURZANO  
Provincia di Biella

COPIA

Delibera di Giunta Comunale n. 117

Trasmessa ai capi  
gruppo in data  
03.12.2002  
con elenco n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Determinazione valore delle aree edificabili ai fini dell' ICI.

L' anno duemiladue, addi ventinove del mese di Novembre, alle ore 21.30, nella sala delle adunanze.

Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All' appello risultano:

		Pres.Ass.
1. MAFFIOTTI Bruno	Sindaco	si
2. BOZZOLA Stefano	V. Sindaco	si
3. VALTZ BLIN Roberto	Assessore	si
4. MENEGON Luca	Assessore	si
5. MONTI Alessandro	Assessore	si

Assiste all' adunanza l' infrascritto Segretario comunale Ferraris Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffiotti Bruno - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull' ICI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 29 Gennaio 1999;  
VISTO il regolamento sulle entrate comunali approvato con delibera consiliare n. 44 del 29 Dicembre 1998;  
VISTO l' art. 30 della Legge 23.12.1998, n. 448;  
VISTI gli articoli 52 e 54 del D.Legs.vo 15.12.1997, n. 446  
VISTO l' art. 42 del D.Legs.vo 18.8.2000, n. 267;  
RITENUTO di dover determinare il valore delle aree fabbricabili al fine dell' applicazione dell' ICI;  
RITENUTO di dover fissare i predetti valori nella seguente misura:  
- Aree residenziali E. 16,00 al mq;  
- Aree attività produttive E. 10,00 al mq.  
VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio tributi;  
VISTO il favorevole parere di regolarità contabile espresso dalla responsabile del servizio;  
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1 - Di fissare i seguenti valori delle aree fabbricabili al fine dell' applicazione dell' imposta comunale immobili:

- Aree residenziali E. 16,00
  - Aree per attività produttive E. 10,00
- 2 - Prendere atto dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile che vengono inseriti nella presente deliberazione a mente dell' allegato foglio